

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

PROGETTO

DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA E AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE BAIATA, A VALLE DELLO SBARRAMENTO DELLA DIGA PACECO.

SCHEMA DI DISCIPLINARE

Art.1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto prevede l'esecuzione dei lavori inerenti il consolidamento dell'alveo del torrente Baiata a valle dello sbarramento della diga Paceco, mediante il posizionamento di gabbioni metallici riempiti con pietrame, scavo di sbancamento per la base dei gabbioni, la creazione di opere idrauliche a tergo dei gabbioni, il ripristino del rivestimento in cemento dell'argine, e la rimozione dei detriti provenienti dal movimento franoso a lato dell'alveo.

Art.2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di €. 86.691,80, di cui €. 84.895,90 per lavori ed €. 1.795,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. L' I.V.A. non compresa nella base d'asta, sarà corrisposta in aggiunta al prezzo netto.

Per il dettaglio della ripartizione dei lavori, consultare l'allegato "B"

Le quantità previste nell'allegato prospetto indicano l'importo preventivo delle diverse categorie dei lavori a misura e potranno variare in più o in meno in funzione delle esigenze che si potranno manifestare in fase esecutiva, fermo restando il rispetto dell'importo complessivo.

Art.3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La ditta eseguirà l'appalto secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in maniera da consentire l'osservanza di tutte le norme tecniche e regolamentari che disciplinano il settore. In particolare dovrà attenersi, oltre che alle disposizioni del presente disciplinare, anche alle condizioni del Capitolato Generale di Appalto.

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti la Ditta si impegna a riconoscere pienamente:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali;
- b) Di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso;
- c) Di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dei lavori;
- d) Di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, il prezzo a misura equo e remunerativo anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- e) Di avere la piena disponibilità di tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori.

La ditta non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, riserve o obiezioni per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Art.4 VARIAZIONI DELLE OPERE PREVENTIVATE

Il programma di lavori di cui ai precedenti articoli è da intendersi come norma di massima per rendere ragione delle tipologie di prestazione da eseguire. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art.5 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali altre spese dipendenti in qualsiasi modo dal presente disciplinare senza diritto di rivalsa.

Art. 6 PAGAMENTI

Il pagamento delle spettanze maturate avverrà anche in più soluzioni, con inizio al raggiungimento dell'importo dei lavori pari al 50%, previa presentazione di fattura con allegata certificazione del R.U.P. e del D.L., solo dopo il rilascio da parte degli enti preposti del documento attestante il regolare pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. La ditta non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che la ditta possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi offerti alle rispettive categorie dei lavori eseguiti.

art. 7 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Oltre agli altri oneri specificati nei vari articoli del presente disciplinare saranno a carico della ditta:

- La pulizia generale della zona interessata dai lavori ivi incluso l'eventuale taglio di alberi e siepi.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisoriale per la derivazione preventiva delle stesse e la riparazione di eventuali danni dipendenti da una poco corretta gestione del deflusso.
- La riparazione, rifacimento e/o risarcimento di eventuali danni che in dipendenza di dell'esecuzione dei lavori vengano arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione del Consorzio Bonifica e la Direzione Lavori da qualsivoglia responsabilità.
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sulla ditta restandone sollevata l'Amministrazione del Consorzio Bonifica e la Direzione Lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, etc., occorrenti per il funzionamento del cantiere.
- Il libero accesso nel cantiere alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza in qualsiasi momento.
- L'assunzione, in assenza di professionalità tecniche specifiche nei quadri della ditta, di un professionista abilitato in grado di svolgerne la rappresentanza tecnica.
- L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria e nel relativo regolamento, restando obbligata alla conservazione e successiva consegna all'Amministrazione di oggetti di valore archeologico o storico che, eventualmente, siano rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, entro un mese dall'ultimazione accertata con apposito certificato.
- La redazione del prescritto piano di sicurezza.

Art. 8
RAPPRESENTANTE TECNICO DELLA DITTA

La ditta dovrà essere rappresentata tecnicamente da un responsabile professionalmente abilitato e di adeguata competenza in materia.

Art. 9
DISCIPLINA NEI CANTIERI

La ditta nella figura del suo responsabile dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e la ditta sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati a terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.



Art.10

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in oggetto del presente disciplinare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta ha l'obbligo di esibire la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi dalla contrattazione collettiva, nel caso di richiesta del Direttore lavori.

Art.11

PIANO DI SICUREZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legislativo n° 406 del 19.12.1991, le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella regione e nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione degli stessi, possono essere ottenute presso l'USL competente per territorio. Prima dell'inizio formale dei lavori la ditta redige e consegna un piano operativo di sicurezza (ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1-bis dell'art.31 della L.109/94 e s.m.i.) P.O.S. Il piano di sicurezza è parte integrante del presente disciplinare. Le gravi e ripetute violazioni del suddetto piano, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del rapporto. L'impresa non potrà effettuare alcuna lavorazione non prevista o con modalità esecutive diverse da quelle del piano. Eventualmente, in corso d'opera, la stessa potrà presentare al responsabile della sicurezza proposte di modificazioni ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento e ciò al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa e di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Art.12

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 30 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. L'inizio materiale dei lavori dovrà avvenire entro 15 gg dalla data della consegna.

Art.13

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori resta stabilito in gg 90 (novanta) successivi e continui decorrenti dalla data della consegna. La penale pecuniaria per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato, sarà dello 0,05% per ogni giorno di ritardo e sarà applicata con deduzione dall'importo totale maturato.

Art.14
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa.

Art.15
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si procederà a norma dell'art. 31 bis della legge 11.02.1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16
RECESSO DALL'INCARICO

Il recesso volontario dell'appalto comporta la perdita a qualsiasi compenso.

Art.17
VALIDITA' DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per la Ditta, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta approvazione degli Organi competenti.

Art.18
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'aggiudicazione della dei lavori verrà effettuata a favore della ditta che avrà formulato il prezzo più basso consistente nel maggior sconto percentuale proposto sul prezzo a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

art.19

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Gabbioni metallici

Il gabbione a scatola o cilindrico deve essere realizzato con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale. Al fine di irrobustire la struttura, tutti i bordi devono essere rinforzati con un filo avente un diametro maggiore rispetto a quello utilizzato per la rete. Il gabbione potrà essere suddiviso in celle mediante il posizionamento di diaframmi centrali ogni metro.

Il filo utilizzato deve essere in acciaio dolce protetto con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio e deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche:

- a) la resistenza a trazione non dovrà essere inferiori a 350-550N/mm² in accordo quindi con la UNI-EN 10223-3 relative al filo in acciaio dolce. Le tolleranze sul filo sono riportate nella UNI-EN 10218;
- b) l' allungamento non deve essere inferiore al 10% in conformità alla UNI-EN-10223-3;
- c) galvanizzazione e tolleranze. Il filo di acciaio sarà rivestito con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alle norme EN10244 - Classe A (tabella 2) e ASTM 856-98;

d) adesione del rivestimento. L'adesione dello strato di galvanizzazione del filo dovrà essere tale che, quando il filo è attorcigliato sei volte attorno ad un mandrino avente il diametro di 4 volte maggiore, non si crepi o non si sfaldi sfregandolo con le dita.

Se richiesto dalla direzione dei lavori in aggiunta alla galvanizzazione, il filo in acciaio potrà essere rivestito con PVC per uno spessore nominale pari a 0,50 mm.

- Scavi e sbancamenti in generale

a) Ricognizione

L'appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori in appalto.

Il cantiere dovrà essere delimitato da recinzione in rete metallica fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo.

b) Viabilità nei cantieri

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.

La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20,00 m lungo l'altro lato.

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2,00 m.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

c) Splateamento e sbancamento

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco, secondo le prescrizioni dell'art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono avere un'inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provvedersi all'armatura o al consolidamento del terreno.

Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

d) Scavi in presenza d'acqua. Prosciugamento

Si ritengono scavi subacquei quelli eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto un livello costante determinato da acque sorgive nelle cavità di fondazione, sia dopo un parziale prosciugamento con pompe, sia dopo la predisposizione di canali di drenaggio.

Se l'appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi saranno eseguiti in economia, e l'appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall'appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori, specialmente durante l'esecuzione di strutture in muratura o in c.a. al fine di prevenire il dilavamento delle malte.

e) Divieti per l'appaltatore dopo l'esecuzione degli scavi

L'appaltatore dopo l'esecuzione degli scavi non può iniziare l'esecuzione delle opere, prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo e l'eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di fondazione.

f) Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l'impresa è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

Il maggior onere al quale l'impresa dovrà sottostare per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione dei lavori.

Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, restando del tutto estranea l'amministrazione e la direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Fanno comunque carico all'amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi di cavi o condotte che si rendessero necessari.

g) Smacchiamento dell'area

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione di eventuali ceppaie.

h) Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

i) Proprietà degli oggetti ritrovati

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso.

L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria.

- Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a volume con riferimento alla distanza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Tecnico

Dott. Ing. Pietro Cracchiolo

